

IMU E TASI - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che si accorge di non avere versato l'IMU e/o la TASI, alle ordinarie scadenze di versamento, per evitare l'applicazione di sanzioni dall'Ufficio in fase di controllo, può regolarizzare tardivamente il pagamento dell'imposta dovuta, applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, previsti dalla procedura del "Ravvedimento Operoso", normata dall'art. 13 del Dlgs 472/1997 e ss.mm.ii, nonché dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

MODALITA' OPERATIVE: I versamenti totalmente o parzialmente mancanti, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta;
- della sanzione in misura ridotta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

La sanzione viene ridotta in funzione del ritardo con cui viene effettuato il pagamento.

Possano essere ravvedute:

A) violazioni relative al solo pagamento (versamento dell'imposta, sanzione ridotta e interessi):

Il ravvedimento è effettuato:	percentuale da applicare sull'imposta
Entro 14 giorni dalla scadenza	0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 per gg)
Entro 30 giorni dalla scadenza	1,5% (1/10 della sanzione)
Entro 90 gg dalla scadenza	1,67% (1/9 della sanzione)
Entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell'anno in cui è stata commessa la violazione	3,75% (1/8 della sanzione)
Entro il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all'anno successivo a quello di commissione della violazione	4,29% (1/7 della sanzione)
Oltre il termine di scadenza della dichiarazione periodica relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	5% (1/6 della sanzione)

B) violazioni relative al pagamento dipendenti da infedeltà, inesattezza della dichiarazione già presentata (presentazione di dichiarazione rettificativa e versamento dell'imposta, sanzione ridotta e interessi):

Il ravvedimento è effettuato:	percentuale da applicare sull'imposta
Entro 90 giorni dal termine per la presentazione	5,55% (1/9 del minimo)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione	6,25% (1/8 del minimo)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	7,14% (1/7 del minimo)
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	8,33% (1/6 del minimo)

C) violazioni relative al pagamento dipendenti da omissione dell'obbligo dichiarativo e conseguente presentazione tardiva (presentazione della dichiarazione omessa e versamento dell'imposta, sanzione ridotta e interessi):

Il ravvedimento è effettuato:	percentuale da applicare sull'imposta
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione	5% (1/10 del minimo)
Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione	10% (1/10 del minimo)
Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui è stata commessa la violazione	12,5% (1/8 del minimo)
Entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	14,29% (1/7 del minimo)
Oltre il termine di scadenza della dichiarazione periodica dell'anno successivo a quello di commissione della violazione	16,66% (1/6 del minimo)

Sull'imposta maturano gli interessi legali, giorno per giorno, dal giorno successivo a quello di scadenza fino a quello di pagamento, sulla base dei seguenti tassi:

DECORRENZA DAL	FINO AL	TASSO	NORMA
01/01/15	31/12/15	0,5	D.M. 11/12/2014 - G.U. n. 290 del 15/12/2014
01/01/16	31/12/16	0,2	D.M. 11/12/2015 - G.U. n. 291 del 15/12/2015
01/01/17	31/12/17	0,1	D.M. 7/12/2016 - G.U. n. 291 del 14/12/2016
01/01/18	31/12/18	0,3	D.M. 13/12/2016 - G.U. n. 292 del 15/12/2017
01/01/19	31/12/19	0,8	D.M. 12/12/2018 - G.U. n. 291 del 15/12/2018
01/01/20		0,05	D.M. 12/12/2019 - G.U. n. 293 del 14/12/2019

Modalità di versamento: a mezzo F24 barrando "ravvedimento operoso" - codice Comune D704 - sezione: EL in caso di F24 semplificato, utilizzando i seguenti codici tributo:

IMU (annualità oggetto del ravvedimento: 2015 -2019)

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE *
3914	IMU – imposta municipale propria su terreni agricoli - COMUNE
3916	IMU – imposta municipale propria su aree edificabili - COMUNE
3918	IMU – imposta municipale propria su altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU – imposta municipale propria su fabbricati produttivi cat. D - STATO
3930	IMU – imposta municipale propria imposta municipale propria su fabbricati produttivi cat. D – incremento comunale - COMUNE

IMU (annualità oggetto del ravvedimento: da 2020)

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE *
3913	IMU – imposta municipale propria su fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914	IMU – imposta municipale propria su terreni agricoli - COMUNE
3916	IMU – imposta municipale propria su aree edificabili - COMUNE
3918	IMU – imposta municipale propria su altri fabbricati - COMUNE
3925	IMU – imposta municipale propria su fabbricati produttivi cat. D - STATO
3930	IMU – imposta municipale propria imposta municipale propria su fabbricati produttivi cat. D – incremento comunale - COMUNE

TASI (annualità oggetto del ravvedimento: 2015-2019)

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3958	TASI-Tributo Servizi Indivisibili-abitazione principale e relative pertinenze **
3959	TASI-Tributo Servizi Indivisibili- fabbricati rurali ad uso strumentale

Gli importi relativi a sanzioni ridotte ed interessi vengono versati unitamente all'imposta, utilizzando il relativo codice tributo.

* abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze

**annualità 2015: tutte le abitazioni principali e pertinenze; annualità 2016/2019:abitazioni principali di lusso (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze